

Comune di Agliè

Provincia Di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI e LA CONCESSIONE
DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 27/03/2008

Aggiornato con atto C.C. n. 5 del 20/5/2015

S O M M A R I O

CAPO I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
SEZ I - NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento	23	Crematori
2	Responsabilità del Comune	24	Destinazione delle ceneri
SEZ II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		25	Dispersione delle ceneri
3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	26	Affidamento dell'urna per la conservazione
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali	27	Caratteristiche dell'urna
5	Obblighi del custode del cimitero	SEZ VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
SEZ III - TRASPORTO DEI CADAVERI		28	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
6	Disciplina del trasporto dei cadaveri	29	Esumazioni ordinarie
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	30	Esumazioni straordinarie
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	31	Verbale delle operazioni
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	32	Incenerimento dei materiali
SEZ IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI		33	Estumulazioni ordinarie
10	Ricevimento dei cadaveri	34	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
11	Sepoltura nei giorni festivi	SEZ VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
12	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	35	Lavori privati nei cimiteri
13	Divieti di ingresso nei cimiteri	36	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
14	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri	37	Occupazione temporanea del suolo
15	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	38	Materiali di scavo
SEZ V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI		39	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
16	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	40	Opere private - Vigilanza - Collaudo
17	Inumazioni e tumulazioni - Termini	41	Concessioni private nei cimiteri
18	Epigrafi		
19	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri		
20	Inumazioni e tumulazioni – Oneri		
21	Cremazioni		
22	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione		

CAPO II
CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	SEZ I - NORME GENERALI		SEZ V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI
42	Oggetto del regolamento	57	Rinnovo delle concessioni
43	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali	58	Rinuncia alle concessioni
		59	Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone
44	Loculi soggetti a concessione		
45	Limiti alle concessioni		
46	Divieti di concessione		
47	Programmazione delle concessioni	60	Cause di decadenza
			SEZ VII – NORME TRANSITORIE
48	Atto di concessione	61	Censimento delle concessioni in atto
49	Durata delle concessioni	62	Regolarizzazione delle concessioni in atto
50	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	63	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
51	Concessioni per tumulazioni provvisorie		
	SEZ III - DIRITTO ALL'USO		
52	Aventi diritto all'uso		
53	Ammissione alla tumulazione		
54	Divieto di cessione dei diritti d'uso		
	SEZ IV – MANUTENZIONE		
55	Autorizzazione ad eseguire i lavori		
56	Doveri in ordine alla manutenzione		

**CAPO III
CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	SEZ I - NORME GENERALI		SEZ V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI
64	Oggetto del regolamento	77	Rinnovo delle concessioni
65	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali		
66	Aree soggette a concessione	78	Cause di decadenza
67	Limiti alle concessioni	79	Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera
68	Divieti di concessione	80	Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
69	Atto di concessione		SEZ VII - NORME TRANSITORIE
70	Durata delle concessioni	81	
71	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	82	Censimento delle concessioni in atto
	SEZ III - DIRITTO ALL'USO	83	Regolarizzazione delle concessioni in atto
72	Aventi diritto all'uso		Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
73	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività		
74	Divieto di cessione dei diritti d'uso		
	SEZ IV - LAVORI - MANUTENZIONE		
75	Autorizzazione ad eseguire i lavori		
76	Doveri in ordine alla manutenzione		

**CAPO IV
NORME FINALI**

Art.	DESCRIZIONE
84	Individuazione delle unità organizzative
85	Termine per la conclusione dei procedimenti
86	Norme abrogate
87	Pubblicità del regolamento
88	Casi non previsti dal presente regolamento
89	Rinvio dinamico
90	Vigilanza – Sanzioni
91	Tutela dei dati personali
92	Entrata in vigore

CAPO I

SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

SEZ. I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a. al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b. al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
 - c. al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - d. alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e. alle norme regionali;
2. i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Art. 2 - Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

SEZ II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Personale addetto ai servizi cimiteriali.

1. Il Comune ha facoltà di avvalersi, quale personale addetto ai servizi cimiteriali, di personale facente parte della pianta organica dell'Ente, con qualifica appropriata rispetto alle mansioni da svolgere, o di affidare l'esecuzione di detti servizi a ditta esterna secondo le procedure di affidamento previste dal vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila l'A.S.L., con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 5 - Obblighi del custode dei documenti cimiteriali.

1. Il custode dei documenti cimiteriali è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a. una copia del presente regolamento;
 - b. una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.
2. Il responsabile dei procedimenti dei servizi demografici si occupa della tenuta dei registri relativi ai decessi, alla predisposizione delle autorizzazioni per il trasporto, la tumulazione o l'inumazione delle salme.

3. SEZ III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.
2. la Giunta Regionale Piemonte con deliberazione n. 115-6947 del 5.8.2002 ha sospeso con effetto dal 1.10.2002 le prestazioni sanitarie svolte dall'ASL relative al rilascio di certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18 – 25 e 30 del D.P.R. 285/90 previste dal punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24.6.93 n. 24; sono fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altro Stato al fine di non turbare le procedure disciplinate da normative diverse dal D.P.R. 285/90

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. in via temporanea, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale Piemonte con provvedimento n. 115-6947 del 5.8.2002, con effetto dal 1.10.2002 l'ASL limita l'attività di vigilanza e di controllo sul trasporto dei cadaveri di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90 alle circostanze in cui il servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

SEZ IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, secondo quanto stabilito agli art. 17 c. 5 (inumazioni), art. 45 (tumulazioni) art. 67 (aree cimiteriali).
2. L'orario di ricevimento delle salme nel Cimitero è disposta con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi il responsabile del servizio le autorizza.

Art. 12 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. L'orario di apertura al pubblico viene stabilito con atto della Giunta Comunale
2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

Art. 13 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b. alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - c. a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - k) chiedere l'elemosina od offerte, eventuali deroghe potranno essere concesse con apposito atto della Giunta Comunale
 - l) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

SEZ V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.
2. In via temporanea, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 115 – 6947 del 5.8.2002, con effetto dal 1.10.2002, non sono più svolte dall'ASL le attività di assistenza alle esumazione ed estumulazioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90.

Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. L'accordo risulta in calce alla richiesta.
3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La superficie della sepoltura è soggetta a concessione decennale gratuita, riservata unicamente ai cittadini residenti, ed al coniuge o parente/affine di 1° grado di cittadino già sepolto nel Cimitero di Agliè. Eventuali deroghe verranno di volta in volta valutate dalla Giunta Comunale.
5. Le inumazioni verranno effettuate collocando le salme ordinatamente, seguendo un ordine progressivo rispetto alla sepoltura precedente e senza possibilità di scelta, da parte dei parenti del defunto, del sito ove collocare la salma.

Art. 18 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune.
2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal comune che ne organizza le operazioni per il tramite della ditta concessionaria del servizio, con onere economico a carico dei richiedenti il funerale.
3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti, rimanendo comunque a carico degli interessati il versamento dei costi di tumulazione al Comune.
4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 21 - Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:
 - art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
 - circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.

Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 23 - Crematori.

1. Il servizio di cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercitata direttamente dal Comune o tramite impianto esistente in altro comune.
2. Sono consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti previsti da norme di legge.

Art. 24 - Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria

Art. 25 - Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a. nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b. in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
 - c. in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 26 - Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:
 - a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
 - c) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
 - d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, conservato in copia presso il Comune, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
 - e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro 30 giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
 - g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.

3. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 27 - Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve avere una dimensione massima tale da permetterne la collocazione all'interno delle cellette ossario esistenti e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

SEZ VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 29 - Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo:
2. dal mese di ottobre al mese di aprile successivo compresi.
3. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
4. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
5. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione viene comunque effettuata.

Art. 30 - Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi da maggio a settembre compresi

Art. 31 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale.

Art. 32 - Smaltimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., in particolare per quanto concerne quei rifiuti che costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 33 - Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie disposte dal Comune sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere. Per le operazioni richieste da privati, i relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti l'operazione.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

SEZ VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 35 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 36 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 35 .

Art. 37 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 38 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 39 - Sospensione dei lavori.

1. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
2. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
3. Nel periodo dal 20 ottobre al 10 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 40 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 41 - Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO II

CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

SEZ I - NORME GENERALI

Art. 42 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

Art. 43 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
 - al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127".

Art. 44 - Loculi soggetti a concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 45 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata esclusivamente all'atto della morte per la sepoltura dei soli cittadini residenti in Agliè; all'atto della concessione sarà possibile avere in concessione un secondo loculo da destinarsi alla sepoltura del coniuge, se anch'esso residente in Agliè.
2. Eccezionalmente, in deroga a quanto previsto al comma 1, per comprovati e documentati motivi, la Giunta Comunale valuterà discrezionalmente la concessione di loculi per casi diversi.
3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti indipendentemente dal momento del decesso, in fase di costruzione di nuovi loculi, cellette e tombe di famiglia e con prenotazione fatta in termini definiti e prestabiliti, è possibile concedere gli stessi ai residenti ed ai non residenti nel Comune di Agliè che abbiano il coniuge o parenti o affini di primo grado sepolti nel Cimitero di Agliè.

Art. 46 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a. a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con deliberazione motivata della Giunta Comunale, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 47 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma d'intervento.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 48 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 49 - Durata delle concessioni.

(modificato con delib. CC n.5 del 20/05/2015)

1. Le concessioni cimiteriali di qualsiasi natura sono sempre temporanee ed hanno tutte durata di anni sessanta (60). Tutte le concessioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente mantengono la durata previgente.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, le concessioni tornano nella piena disponibilità del comune.

Art. 50 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 51 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
 - a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) ha una durata non superiore ad un anno;
 - c) viene stipulato regolare contratto;
 - d) viene versato il canone di concessione rapportato alla tariffa per la tumulazione definitiva, come stabilito da apposito atto assunto dalla Giunta Comunale.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 52 - Aventi diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona indicata nella concessione.
2. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
3. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
4. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 53 - Ammissione alla tumulazione.

1. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

Art. 54 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art. 55 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 56 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 57 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita motivata deliberazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione:
 - a. può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - b. è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe all'uso stabilite con apposito atto della Giunta Comunale, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 58 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 59.
3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

Art. 59 - Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone.

(punto 2. – aggiunto con deliberaz. CC. n. 11 del 13/03/2009)

1. Per la rinuncia alla concessione del loculo, in vita, o di mancato utilizzo alla morte, il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune, che potrà riconoscere agli aventi diritto un indennizzo. Il Comune subentrerà nella concessione riconoscendo al precedente concessionario un rimborso pari al 50% dell'importo di concessione vigente al momento della richiesta di retrocessione con decurtazione dell'importo come sopra determinato di una ulteriore percentuale pari alla differenza tra la durata della concessione ed il periodo ancora vigente della concessione stessa.
2. E' possibile retrocedere al Comune aree cimiteriali, tombe di famiglia, totalmente o parzialmente occupate e loculi e cellette occupate, le cui concessioni sono ancora in atto; al fine della definizione delle quote di rimborso, in tali casi, valuterà la Giunta Comunale, singolarmente, con apposito atto deliberativo, a seconda dello stato di conservazione della concessione oggetto di retrocessione e dell'eventuale necessità di sistemazione dei resti presenti.

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 60 - Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
 - a. le notizie che precedono;
 - b. il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 61 - Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
 - a. la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b. la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
 - c. la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 62 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente art. 19.

Art. 63 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

CAPO III

CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

SEZ I - NORME GENERALI

Art. 64 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:
 - per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

Art. 65 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- al «Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri».

- In via temporanea, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta regionale Piemonte, con provvedimento n. 115 – 6947 del 5.8.2002, con effetto dal 1.10.2002 non sono più svolte dall'ASL le attività di rilascio di pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di Cimiteri esistenti) 94 e 101 del D.P.R. 285/90.

Art. 66 - Aree soggette a concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 64 vengono individuate e concesse con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 67 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) ad una famiglia
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado ed i loro coniugi
- i fratelli e le sorelle consanguinee ed i loro coniugi
- il coniuge

Potrà temporaneamente trovare sepoltura nella tomba di famiglia persona non ricompresa tra quelle sopra elencate, in mancanza di loculi, e previa autorizzazione del Sindaco

2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) sono esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 68 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:
 - a. a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
 - b. a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è notificato agli interessati nei termini di legge.

SEZ II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 69 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nell'atto della Giunta Comunale di cui al precedente art. 66.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 70 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:
 - a) di anni novantanove le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
 - b) di anni novantanove le concessioni per impiantare campi di inumazione.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.
3. Nel caso di retrocessione di tombe di famiglia il riconoscimento dell'indennizzo verrà definito caso per caso dalla Giunta Comunale che dovrà valutare lo stato di conservazione della tomba, l'eventuale presenza di loculi occupati e la sistemazione dei resti mortali presenti nella struttura.

Art. 71 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

SEZ III - DIRITTO ALL'USO

Art. 72 - Avanti diritto all'uso.

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 73 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di preminenza.
5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 74 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

SEZ IV – LAVORI - MANUTENZIONE

Art. 75 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.
2. Trovano sempre applicazione le norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali» nonché gli strumenti edilizi in vigore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 76 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

SEZ V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 77 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione:
 - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
 - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

SEZ VI - DECADENZA DALLE CONCESSIONI

Art. 78 – Cause di decadenza.

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo :
 - a. se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
 - b. nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 79 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.
2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.
3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 80 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L..
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
 - a. le notizie che precedono;
 - b. il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

SEZ VII - NORME TRANSITORIE

Art. 81 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:
 - a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di aree cimiteriali";
 - c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 82 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 83 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 84 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessioni di aree cimiteriali	Ufficio Segreteria	Servizi Amministrativi e Contabili
2	Permessi edilizi	Ufficio Tecnico	Servizio Tecnico
3	Concessione loculi	Ufficio Segreteria	Servizi Amministrativi e Contabili

Art. 85 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	I N T E R V E N T I	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività	90
2	Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività	90
3	Permessi edilizi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	60
4	Permessi per eseguire i lavori di manutenzione	30
5	Concessione di loculi cimiteriali	30

Art. 86 – Norme abrogate.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 87 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia municipale e gli uffici a cui è affidato il servizio all'organo di revisione;
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 88 – Casi non previsti dal presente regolamento. Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

Trovano inoltre applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 89 - Rinvio dinamico.

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 90 – Vigilanza - Sanzioni.

- 1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
- 2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 91 – Tutela dei dati personali.

- 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 92 - Entrata in vigore.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI E LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI

- APPROVATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 27/03/2008;
- PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune di Agliè in data 04/04/2008;
- Divenuta esecutiva il 14/04/2008;
- Entrato in vigore il 01/05/2008, primo giorno del mese successivo all'esecutività del provvedimento, a norma del vigente Statuto Comunale.

Agliè, 02 maggio 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero ZANOLO



- AGGIORNATO con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 20/05/2015